

CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
DI COLTIVAZIONE MINERARIA E RECUPERO AMBIENTALE
IN LOCALITÀ LANCA DI SANTA MARTA DEL COMUNE DI LA LOGGIA
(art. 3.10 norme di Attuazione del Piano d'Area del sistema delle Aree Protette della fascia
fluviale del fiume Po)

TRA

L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE (di seguito "Ente-Parco") con sede legale in Valenza (AL) — Piazza Giovanni XXIII, 6 (Codice fiscale n. 95000120063), in persona del Direttore dott. Dario Zocco, [REDACTED] e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Ente stesso;

E

la ditta MUSSO PAOLO S.R.L. (di seguito "Ditta") Partita IVA e Codice Fiscale 06961130017, rappresentata dal Sig. in qualità di, nato a il e domiciliato a

PREMESSO CHE

- la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" prevede che l'Amministrazione Regionale provveda in merito alle attività estrattive ubicate in aree destinate a Parco naturale o a una qualunque area protetta;
- con la l.r. n. 17 aprile 1990 n. 28 (e s.m.i.) fu istituito il Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po;
- con la l.r. 27 marzo 2019, n. 11 "*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29/6/2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*" è stato istituito l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, frutto della nuova denominazione dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino e della contemporanea incorporazione dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, di cui è stato acquisito a tutti gli effetti ogni rapporto giuridico attivo e passivo;
- con la medesima l.r. n. 11/2019 è stato istituito il Parco naturale del Po piemontese, come parziale evoluzione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po;
- con la deliberazione n. 982-4328 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte approvò il Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po (P.d.A.), tuttora vigente sia sul territorio incluso nel Parco naturale del Po piemontese sia su quella della relativa Area contigua;

- l'area su cui insiste la cava qui interessata è classificata come "AREA CONTIGUA" f5, ai sensi della l.r. n. 19/2009 (e s.m.i.), art. 6, comma 2 bis), come modificato dall'articolo 3, comma 3 della l.r. n. 11/2019, con decorrenza dal 1°/1/2021;
- le Norme di Attuazione del Piano dell'Area citato prevedono, all'art. 3.10 comma 2, la stipula di una convenzione tra la ditta esercente l'attività estrattiva e l'Ente-Parco e tale convenzione deve prevedere le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area d'intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;
- a seguito dell'istanza della Ditta per la prosecuzione di un'attività estrattiva fuori ambito e la relativa sistemazione ambientale in zona, con deliberazione n. 138 del 26/11/1998 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco fluviale del Po - tratto torinese è stata approvata la Convenzione, stipulata successivamente il 17/3/1999 tra l'Ente-Parco stesso e la Ditta per l'attuazione dell'intervento di recupero ambientale in località Lanca di Santa Marta del Comune di La Loggia e del Comune di Moncalieri;
- a seguito della deliberazione del Comune di La Loggia n. 3 del 19/1/1999 con la quale l'intervento estrattivo è stato autorizzato ai sensi delle Leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939 e preso atto dei pareri dell'Ente-Parco e dell'Amministrazione Comunale di La Loggia espressi rispettivamente con le deliberazioni n. 138/1998 e n. 17/1999, con determinazione dirigenziale della Direzione Industria della Regione Piemonte n. 12 del 23/2/1999 era stato approvato il progetto complessivo di escavazione, di recupero ambientale e di sistemazione finale dell'area, autorizzando, ai sensi della l.r. 22/11/1978, n. 69, la prima fase della coltivazione di cava in località Lanca Santa Marta del Comune di La Loggia;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11756 del 15 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 40/1998 l'Amministrazione regionale aveva espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza, nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT1110017 "*Lanca di Santa Marta e Confluenza Po-Banna*", relativamente all'intero progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico situato in località Cascina Santa Marta dei comuni di La Loggia e Moncalieri (TO) di cui l'intervento in oggetto fa parte;
- l'anno di conclusione (2014) previsto dal progetto complessivo di coltivazione di cava, finalizzato al ripristino ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico, che ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza, era stato posticipato di un anno (2015) in quanto tra l'anno 2009 e 2010 la cava era stata ferma in attesa di nuova autorizzazione ai sensi della L.R. n. 23/2016;
- l'Amministrazione regionale, con determinazione dirigenziale n. 154 del 7/6/2010 rilasciata ai sensi della l.r. n. 69/1978, aveva autorizzato la realizzazione del terzo quinquennio del progetto definitivo di sistemazione dell'area di cava, con scadenza al 20/5/2015 a seguito

dell'autorizzazione espressa dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio con determinazione dirigenziale n. 334 del 21/5/2010, ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 145 del D.lgs. 42/2004 ;

- a seguito della pubblicazione della D.G.R. n. 9-5315 dell'8 febbraio 2013, che ha modificato l'art. 5 della convenzione quadro nei seguenti termini *“Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni”*. era stata stipulata in data 20/5/2014 una nuova convenzione tra l'Ente-Parco e la Ditta;

- l'Amministrazione regionale, sempre in base alla sopracitata D.G.R., con determinazione dirigenziale n. 627 del 29/5/2015 rilasciata dal Dirigente del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale ai sensi della l.r. n. 23/2016, aveva autorizzato l'ulteriore quinquennio per il completamento del progetto definitivo di sistemazione dell'area di cava, con scadenza al 28/9/2020 anche a seguito dell'autorizzazione espressa dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio con determinazione dirigenziale n. 380 dell'8/9/2015 ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 145 del D.lgs. 42/2004;

- il 28/2/2019, con atto del notaio prof. Angelo Chianale, la MUSSO PAOLO SpA ha trasformato la ragione sociale in MUSSO PAOLO s.r.l.;

- nell'anno 2016 è entrata in vigore la L.R. 17/11/2016, n. 23 *“Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”*, che all'art. 43 (Disposizioni transitorie), comma 7 recita: *“Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità.”*;

- con D.G.R. n. 2-1321 dell'8/5/2020, L.L.R.R. 23/2016 e 19/2009 *“Articoli 3.10, comma 2, lett. a 3) e 4.1, comma 5, delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, che ha modificato lo schema di convenzione approvato con DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997 e s.m.i.”*, è stato deliberato di sostituire, in conformità all'articolo 43, comma 7 della l.r. n. 23/2016, il testo dell'articolo 5 dello schema di convenzione di cui alla DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997 (e s.m.i.), con il seguente testo: *“art. 5 — Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, i termini previsti dal progetto potranno essere prorogati in attuazione dell'articolo 43, comma 7 della l.r. 23/2016. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore*

della l.r. 23/2016 potranno essere prorogati per pari tempo. La presente norma si applica esclusivamente agli interventi che non prevedono modifiche delle prescrizioni attuative e delle previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2016. ";

- l'Amministrazione regionale, in base alla sopracitata D.G.R., con determinazione dirigenziale n. 244/A1906A/2020 del 10/8/2020 del Dirigente del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale, ai sensi della l.r. n. 23/2016 e del D.lgs 42/2004, ha autorizzato con scadenza 28/9/2025 il completamento del progetto definitivo di sistemazione dell' area di cava;

- conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione saranno prorogati sino al completamento del progetto e la sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente-Parco;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – La Ditta, come da determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 244/A1906A/2020 del 10/8/2020 è attualmente autorizzata al completamento del progetto complessivo di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico situato in località Cascina Santa Marta dei comuni di La Loggia e Moncalieri (TO) che ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza con D.G.R. n. 50-11756 del 15 febbraio 2004.

Art. 2 – Fa parte integrante della presente Convenzione tutta la documentazione tecnica presentata in allegato alle istanze ex L.R. 23/2016 e D.lgs. 42/2004. La Convenzione recepisce integralmente inoltre i contenuti delle precedenti Convenzioni stipulate in data 11/12/1998 e 20/5/2014 tra l'Ente-Parco e la Ditta per l'attuazione dell'intervento di recupero ambientale in località Lanca di Santa Marta del Comune di La Loggia e del Comune di Moncalieri.

Art. 3 – I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni allegate alla determinazione dirigenziale n. 244/A1906A/2020 del 10/8/20205 rilasciata dal Dirigente del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale che si intendono integralmente richiamate.

Nel caso in cui i lavori di coltivazione, in aree di particolare interesse naturalistico preesistente e riconosciute nel P.d'A. e le misure di mitigazione previste in predette aree non garantiscano la salvaguardia dell'ecosistema, l'amministrazione Regionale ha facoltà di sospendere i lavori per

un periodo non superiore a 6 mesi e limitatamente alla zona interessata, in attesa di predisporre nuove misure di mitigazione, qualora la prosecuzione dei lavori possa pregiudicare in modo irreversibile la conservazione dell'ecosistema stesso.

Art. 4 – Entro i 24 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva la ditta provvederà a trasferire gratuitamente all'Ente-Parco le seguenti particelle con spese dell'atto e di registrazione a carico dell'Ente Beneficiario:

- in Comune di La Loggia:

Foglio n° 20, mappali nn.: 16- 17- 18- 24- 26- 26-27 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -38 -39 -40 - 41- 47-59- 65 66- 79- 80 -81 - 82 -83 - 85 -88 – 89 – 90 – 91 – 92 -93 – 94 – 96 – 97 – 98 - 99- 100 -101 - 102- 103 -104 -105 -106 -107 -108 - 109- 110 -111 -112 -113 -115 - 116 - 118 -120- 122 - 124.

- in Comune di Moncalieri:

Foglio n° 59, mappale n° 74

Foglio n° 60, mappale n° 47

Foglio n° 61, mappali n.n.: 63 - 64 - 67 - 68 - 73.

La cessione delle superfici indicate potrà avvenire anche nel corso dello sviluppo temporale del progetto complessivo su richiesta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In particolare, entro 4 anni dalla data di stipula della prima Convenzione firmata il 17/3/1999 la Ditta doveva, e ha provveduto con atto del notaio DE LORENZO Natale stipulato presso il suo studio in Via Santa Teresa, 15 – Torino il 25/9/2007 a cedere gratuitamente all'Ente-Parco il terreno, sistemato secondo le indicazioni di progetto, individuato catastalmente in comune di Moncalieri Foglio 59 n. 74 su cui realizzare l'area attrezzata descritta in progetto.

La Ditta, entro 5 anni dalla data di stipula della prima Convenzione firmata il 17/3/1999, doveva, e ha provveduto con contratto firmato fra le parti in data 10/5/2000 a cedere in comodato d'uso gratuito all'Ente-Parco parte della cascina censita al locale catasto terreni foglio 20, mappale 114 con l'allegata superficie pertinenziale censita al mappale n. 75 del Foglio 20 del Comune di La Loggia.

Tale locale di circa 100 mq, dotato di servizi igienici, ottenute le necessarie autorizzazioni, è stato realizzato dalla Ditta all'interno dell'edificio rurale situato a ridosso del lato Nord dell'area di cava.

La Ditta assume, come sino ad ora fatto, a proprio carico fino al termine del progetto di recupero ambientale, le spese per la fornitura di acqua approvvigionata dall'esistente pozzo, ed energia elettrica connesse all'uso del locale.

Art. 5 – Viene riconosciuta alla Ditta la facoltà di non dare corso al previsto riempimento del lago, posto ad ovest dell'area di cava, limitatamente al volume da riempire con l'impiego di materiali terrosi provenienti dall'esterno dell'attività estrattiva, per il conseguimento della superficie emersa prevista in progetto.

In sostituzione di tale obbligazione la Ditta potrà optare per l'acquisizione in favore dell'Ente-Parco, di terreni, concordati con l'Ente stesso, ricompresi all'interno del vecchio meandro e della Lanca di Santa Marta, oppure potrà corrispondere all'Ente medesimo il controvalore dei predetti oneri, fino alla concorrenza di una superficie emersa nel lago pari a 6.500 mq. I sopra indicati oneri vengono sin d'ora, di comune accordo tra le parti, quantificati in € 18.075,99 (diciottomilasettantacinque/99), come vennero già quantificati con le precedenti convenzioni stipulate.

Qualora si verificasse la possibilità di dare corso al previsto riempimento del lago, posto ad ovest dell'area di cava, limitatamente al volume da riempire, anche con l'impiego di materiali terrosi provenienti dall'esterno dell'attività estrattiva, per il conseguimento della superficie emersa prevista in progetto, la ditta dovrà presentare nel corso della prossima istanza ai sensi della L.R. n. 23/2016 un aggiornamento del progetto attualmente autorizzato. I sopracitati oneri saranno di conseguenza pagati in proporzione alla rimanente superficie d'acqua del laghetto citato, posto ad ovest della cava.

Art. 6 – Per quanto riguarda la realizzazione dei percorsi di fruizione previsti in progetto, la Ditta e l'Ente-Parco convengono sulla possibilità, qualora l'Ente reperisse altre forme di finanziamento pubblico per la loro realizzazione o qualora tali percorsi non potessero essere in tutte o in parte realizzati per insorgenti difficoltà autorizzative, di concordare con successivi atti una ridefinizione della destinazione dei relativi oneri non sostenuti dalla ditta, tenendo conto del fatto che la ditta prevede oggi di far fronte all'intervento, utilizzando propri materiali, personale e mezzi d'opera.

Art. 7 – Qualora il progetto complessivo approvato non sia consegnabile in relazione al programma di coltivazione oggetto dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 23/2016, nel periodo di efficacia dell'autorizzazione stessa e di questa si dovesse chiedere il rinnovo per il completamento del progetto complessivo, le obbligazioni di cui sopra dovranno essere adempiute entro 24 mesi successivi alla scadenza della rinnovata autorizzazione, salvo l'ulteriore termine di cui all'art. 8 della presente.

Art. 8 – In attuazione dell'articolo 43, comma 7 della l.r. n. 23/2016, qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, i termini previsti dal progetto potranno essere prorogati.

Conseguentemente gli effetti stabiliti dalle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della l.r. n. 23/2016 potranno essere prorogati per pari tempo. La presente norma si applica esclusivamente agli interventi che non prevedono modifiche delle prescrizioni attuative e delle previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della l.r. n. 23/2016.

In applicazione della norma citata e in base a quanto contenuto nella relazione tecnica allegata al progetto autorizzato, si stima che per il completamento del progetto complessivo di coltivazione e sistemazione finale dell'area siano necessari 14 anni, pertanto la conclusione dei lavori in progetto è prevista per l'anno 2034.

Art. 9 – È fatta salva la possibilità, qualora si verificano fatti dolosi o colposi che arrechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349.

Art. 10 – La società è tenuta a nominare un direttore dei lavori il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati da inviare ai Comuni interessati, all'Ente-Parco e alla Regione Piemonte. Il direttore dei lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali per quanto concerne consulenza e relazioni relative ai settori specifici progettuali.

Art. 11 – È fatto obbligo alla ditta di mettere a disposizione dei funzionari, preposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche comunque ritenute necessarie dagli Enti interessati.

Art. 12 – Si prende atto che l'art. 26 (*Onere per il diritto di escavazione*) della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 ha confermato le tariffe del diritto di escavazione che gli esercenti di cave e miniere sono tenuti a corrispondere in conseguenza dell'attività estrattiva. La Ditta è pertanto obbligata verso l'Ente-Parco e il Comune di La Loggia a corrispondere il contributo finalizzato agli scopi previsti dalla legge regionale sopra citata

Art. 12.1 – Il suddetto contributo, calcolato in base all'ultima convenzione in essere, è stato completamente corrisposto sia al Comune di La Loggia che all'Ente-Parco, mediante il pagamento di 14 rate semestrali sino al 31/12/2020.

Art. 13 – Data la volontà della Ditta di non dare corso al previsto riempimento del lago posto ad ovest dell'area di cava, così come previsto all'art. 5 della presente convenzione, le parti

concordano che la Ditta corrisponderà all'Ente-Parco la somma di cui all'art. 5 prima citato, pari a € 18.075,99, in 12 rate semestrali (scadenza 30 giugno – 31 dicembre) di € 1.506,34 cadauna a partire dal 30 giugno 2021 e sino al 31/12/2026.

Art. 14 – Qualora la Ditta non provveda al pagamento di una rata semestrale dei contributi di cui agli articoli 12 e 13 dovrà, nel semestre successivo, garantire con polizza fideiussoria il pagamento della successiva annualità della tariffa oltre al versamento della rata inevasa.

Art. 15 – A garanzia della corretta esecuzione delle opere di sistemazione ambientale di cui al progetto considerato nella presente convenzione, a seguito dell'ultima autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte il 10/8/2020, ai sensi dell'art. 7 della LR. n. 23/2016, il 2/3/2021 è già stata emessa polizza cauzionale numero B10-083-PT0610029 stipulata con la soc. ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÒN S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, dell'importo di € 614.300,00 (seicentoquattordicimilatrecento/00) a favore della Regione Piemonte.

Art. 16 – Verificandosi i presupposti costituiti dall'approvazione del piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di cave, con la specifica normativa richiesta dall'art. 2 della l.r. n. 69/1978, nonché gli adeguamenti urbanistici di cui al successivo art. 13 le parti dichiarano a valere al momento quale manifestazione di intenti, di promuovere la rilocalizzazione dell'attività estrattiva e/o all'esaurimento di questa.

Quanto alle modalità del processo di rilocalizzazione si fa riferimento ai criteri stabiliti dagli artt. 26 e 53 della LR. n. 56/1977.

Secondo la documentazione progettuale approvata, gli impianti attualmente esistenti e le eventuali realizzazioni precarie, di cui all'art. 13 dovranno essere integralmente rimossi al termine dell'attività di coltivazione.

Art. 17 – Le opere e gli interventi previsti saranno sottoposti al controllo di una commissione composta da 4 membri nominati uno dal Comune di La Loggia, uno dall'Ente-Parco, uno dalla Regione Piemonte e uno dalla Ditta.

I componenti pubblici verranno prioritariamente designati in quanto componenti gli uffici tecnici, salva la facoltà di nominare tecnici esterni.

La Ditta fornirà alla commissione gli elaborati e i dati necessari per il controllo, mediante il direttore dei lavori da nominare come previsto nell'art. 7.1.

La commissione si esprime con relazioni, per consentire alle parti di assumere eventuali determinazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le amministrazioni comunali (come pure l'Ente-Parco e la Regione) non sono limitate dalla costituzione della commissione, e in relazione ai compiti a questa assegnati, dei propri autonomi poteri di vigilanza e di controllo per il rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione regionale ai sensi della l.r. n. 23/2016.

Art. 18 – Le Amministrazioni e gli Enti preposti sono tenuti a rilasciare eventuali necessarie autorizzazioni o pareri autorizzativi alla realizzazione di strutture richieste da eventuali future norme concernenti la sicurezza dei lavori o finalizzate ad un migliore utilizzo e valorizzazione del materiale estratto. I suddetti interventi sono da considerare precari e conseguentemente dovranno essere smantellati a fine lavori e l'area interessata dovrà essere recuperata secondo il progetto complessivo approvato.

Art. 19 – Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla esecuzione e non esecuzione o risoluzione del prescritto accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, dei quali uno sarà nominato dagli Enti pubblici contraenti l'altro dalla Ditta e il terzo arbitro, con funzione di Presidente, dai due arbitri di parte cui viene conferito espresso mandato al riguardo e in difetto di loro accordo entro 10 giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Qualora una parte non procedesse a nominare il proprio arbitro, trascorsi venti giorni dall'invito rivoltole per lettera raccomandata dall'altra parte, la nomina potrà essere richiesta, anche per questo arbitro, dalla parte che ha assunto l'iniziativa del giudizio arbitrale, al Presidente sopraddetto del Tribunale.

L'arbitrato avrà sede in Torino.

Gli arbitri espletteranno il loro mandato, deliberando anche a maggioranza, entro il termine di novanta giorni dalla data di accettazione che avrà luogo in sede di sostituzione di collegio arbitrale.

Gli arbitri non dovranno sottostare ad alcuna formalità di procedura, salvo solo l'esigenza di rispetto del contraddittorio; essi comporranno la controversia in via amichevole, quali comuni mandatari delle parti; la loro decisione sarà valida ed obbligatoria nei confronti delle parti così come se esse stesse l'avessero tra di loro liberamente pattuita, e non potrà pertanto essere in alcun modo contestata né appellata.

Il Collegio Arbitrale, con la decisione liquiderà le spese e competenze proprie e quelle per la difesa delle parti, attribuendo il carico alle parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza. Il ricorso all'arbitrato non determinerà la sospensione dell'attività estrattiva e/o dell'intervento di recupero ambientale e delle operazioni propriamente

funzionali alle stesse salvo che la loro prosecuzione pregiudichi la verifica da parte degli Arbitri.

Art. 20 – La presente convenzione mantiene la propria efficacia in relazione ai futuri rinnovi ex l.r. n. 23/2016, per il completamento del progetto complessivo approvato.

Art. 21 – La presente Convenzione fa salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 della l.r. n. 23/2016 in materia di Polizia Mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.

Art. 22 – La presente convenzione impegna la Ditta e gli aventi causa. In caso di eventuale subingresso ai sensi della l.r. n. 23/2016, il rilascio del nuovo atto autorizzativo è vincolato, da parte della ditta subentrante, alla stipula di nuova convenzione analoga alla presente, con le relative garanzie fideiussorie.

Art. 23 – La presente Convenzione sarà registrata con spesa a carico della Ditta.

.....